

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA

Ricorso

per il Sig. Massimiliano CANALE (C.F.: CNL MSM 94S25 H224D), difeso e rappresentato dall'Avv. Antonio Senatore (C.F.: SNT NTN 83L 12H 579D - p.e.c. antonio.senatore@legalmail.it - fax n. 06/8558370), giusta procura al margine del presente atto, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Scoca, in Roma, alla via G. Paisiello n. 55;

contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,
e nei confronti del Sig. Claudio Nicolò;

per l'annullamento ex art. 29 del cod. proc. amm.,

previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 del cod. proc. amm.

e previa adozione di misure istruttorie ex art. 63 del cod. proc. amm.

- dei risultati della prova di accesso alla Facoltà di "Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria" espletata dal ricorrente l'8 aprile 2014, pubblicati, a norma dell'art. 9 del bando, sul sito *internet* del M.I.U.R. il 22 aprile 2014;
- della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata, a norma dell'art. 9 del bando, il 12 maggio 2014 sul sito *internet* del M.I.U.R.; nella parte in cui non ricomprende il ricorrente per via del mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'art. 10 del D.M. n. 85/2014;
- ove occorra, del bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria", approvato con decreto rettorale dell'Università di Messina n. 292 del 7 febbraio 2014;
- ove occorra, dell'art. 12 del Decreto del M.I.U.R. n. 85 del 5 febbraio 2014 (con oggetto: "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea

Io sottoscritto Massimiliano Canale nomino quale mio procuratore e difensore l'Avv. Antonio Senatore nel giudizio di cui all'emarginato atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge e di difesa, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e quant'altro possa occorrere in corso di causa, dando sin d'ora per rato e fermo il suo operato. Il sottoscritto elegge domicilio ai fini del giudizio presso lo Studio Legale Scoca, in Roma, alla via G. Paisiello, n. 55 ed autorizza il predetto difensore, avendo ricevuto la relativa informativa, al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento del mandato ex D.Lgs. 196/2003.

Massimiliano Canale



È vera

Avv. Antonio Senatore



magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014.

Fatto e Diritto

1. Il Sig. Massimiliano Canale presentava istanza di partecipazione al concorso nazionale per l'accesso alla facoltà universitaria di “*Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria*”, individuando il luogo ove svolgere le relative prove (ed eventualmente immatricolarsi) l'Università degli Studi di Messina.

2. La selezione veniva indetta e regolata con Decreto del M.I.U.R. n. 85 del 5 febbraio 2014 (avente oggetto: “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015*”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, mentre le selezioni venivano attivate a livello dei singoli Atenei con separato bando che per l'Università degli Studi Messina veniva approvato con decreto rettorale n. 292 del 7 febbraio 2014.

3. L'8 aprile 2014 si tenevano le prove di accesso, le quali, così come previsto dalle norme di riferimento (artt. 2 del bando e 2 del D.M. n. 85/2014), consistevano nella risposta a 60 quesiti a soluzione multipla (su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica) in un tempo di 100 minuti.

4. Durante lo svolgimento della prova il ricorrente veniva avvicinato da un soggetto addetto alla sicurezza, il quale lo sottoponeva a rilevazione a mezzo di *metal - detector* che a contatto con il candidato emetteva i segnali acustici tipicamente emessi in caso di rilevamento di oggetti metallici (che nella prassi patologica concorsuale sono comunemente rappresentati da telefoni portatili o c.d. *tablet*, introdotti al fine di avere un ausilio nelle prove). Pertanto, il candidato ricorrente, dapprima, veniva invitato dall'addetto alla sicurezza ad alzarsi per essere sottoposto ad un nuovo e più approfondito controllo sempre

per il tramite del *metal - detector*, per poi essere invitato, una volta riscontrata la persistenza del segnale acustico da parte del dispositivo, ad allontanarsi insieme al personale addetto per recarsi in bagno al fine di essere sottoposto a ispezione personale, ove era invitato a: estrarre ogni oggetto contenuto nelle tasche dei pantaloni e della giacca, rimuovere gli accessori (come la cintura e le scarpe) e parte degli indumenti che avrebbero potuto contenere componenti metallici sensibili per il sensore.

Solo una volta esaurite tali attività, che non davano luogo al ritrovo di alcun oggetto metallico, tantomeno di vietata introduzione in sede concorsuale, il ricorrente veniva accompagnato al proprio banco per riprendere la prova concorsuale. La ripresa della prova concorsuale avveniva dopo circa 10 minuti di interruzione, per via dalle attività di ispezione cui era sottoposto il candidato, il quale si vedeva privato di una rilevante quota temporale per rispondere alle domande a *quiz* a Lui sottoposte, oltre a soggiacere ad uno stato psicologico di nervosismo e di disagio, per essere stato sottoposto ad un controllo (peraltro, con esito negativo) sotto l'attenzione dell'intera platea dei candidati presenti, nonché ad uno stato psicologico di apprensione per via del ridotto tempo a sua disposizione ai fini della prova.

5. La conseguenza di tale episodio (sul quale sarà *infra* formulata istanza di ammissione di prova testimoniale, *ex* art. 63, comma 3, del cod. proc. amm.), è quello di aver inciso sull'*iter* di esame del candidato, facendo sì che quest'ultimo effettuasse una prova concorsuale di livello e con risultato tale da non ottenere il punteggio minimo per poter essere collocato nella graduatoria degli idonei e per poter essere immatricolato presso la Facoltà ambita. Infatti, in data 22 aprile 2014 venivano pubblicati, su una apposita piattaforma *internet* del M.I.U.R., i risultati e le stesse prove dei candidati di tutta Italia, dal cui esame emergeva che il Sig. Canale otteneva un punteggio pari a 19.50, cioè di soli 0,5

in meno rispetto alla soglia minima (di 20 punti) indicata dall'art. 10 del D.M. n. 85/2014 per poter essere collocato nella graduatoria nazionale finale, pubblicata il 12 maggio 2014.

6. In merito al punteggio di non idoneità del candidato ricorrente si ritiene che esso sia diretta ed immediata conseguenza dell'illegittima attività ispettiva (o di controllo) cui è stato sottoposto durante la prova dell'8 aprile 2014, che è tale da aver inciso in modo determinato e negativo, anzitutto, sullo svolgimento della prova e, conseguentemente, sullo stesso risultato finale.

7. Le modalità di svolgimento delle prove di ammissione alla Facoltà di Medicina sono state stabilite dal richiamato Decreto del M.I.U.R. n. 85/2014, il quale, all'art. 12, prevede le modalità per garantire la trasparenza e la genuinità delle prove. A tal fine, il comma 2 dispone che: *“I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, degli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686¹, ove non diversamente disposto dagli atenei”*.

¹ Art. 5: La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai capi degli uffici periferici se le prove si svolgono in più sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenenti i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 6: Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma d'un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati nelle forme previste dal regolamento dell'Amministrazione o dal bando di concorso, i dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal regolamento, dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice.

Ebbene, il bando pubblicato dalla Università di Messina non tiene conto della disposizione sopramenzionata. Nel caso in rilievo, mancando nel bando qualsiasi riferimento all'utilizzo di strumenti elettronici di sicurezza, come il *metal detector*, e non essendo prevista dal bando altre modalità di esercizio del potere di vigilanza rispetto a quelle indicate dagli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 686/1957, si ritiene (anche solo per tale motivo ed a prescindere dalla concrete modalità di utilizzo di cui si dirà) illegittimo il controllo cui è stato sottoposto il ricorrente, non essendo previsto da alcuna delle norme regolanti la selezione.

8. Inoltre, se è vero che l'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 686/1957 fa riferimento alla "*facoltà di adottare i provvedimenti necessari*" nell'ambito dello svolgimento della funzione di controllo e delle misure conseguente da adottare, è pur vero che i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, sanciti all'art. 97 della Cost., impongono che tali misure di controllo non destino nocimento alla finalità principale della prova, ovvero al corretto accertamento della idoneità dei candidati (rispetto alla quale il sereno e concentrato svolgimento del *test* di ammissione è strumentale), né comportino forme di disparità tra gli stessi candidati nello svolgimento delle prove.

In tal senso, il potere di sorveglianza, pur se attinente all'interesse generale alla regolarità e alla genuinità della prova concorsuale, trova un limite naturale nel diritto del singolo partecipante, il che impone un necessario

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

Art. 8 Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.

bilanciamento tra il predetto interesse generale e l'interesse privato a che il candidato possa svolgere la sua prova al netto di ogni distrazione (o pressione) esterna, nonché a parità di condizioni con altri concorrenti.

Di conseguenza, l'impiego del *metal - detector* durante lo svolgimento delle prove a *quiz*, e non (come sarebbe stato logico avvenisse) al momento dell'ingresso dei candidati nell'aula, determina una chiara ed illegittima disparità di trattamento tra essi, dal momento che alcuni candidati (come nel caso di specie il ricorrente) verrebbero sottoposti a controlli - per di più a scelta arbitraria degli addetti alla sicurezza - vedendo così diminuito il tempo a propria disposizione ed esposti ad un maggiore *stress* emotivo (tipico di tutte le attività in qualche modo limitative della libertà personale), mentre altri candidati rimarrebbero protetti da tali eventualità, con la possibilità di ottenere una *performances* di sicuro miglior livello.

A quanto detto si aggiunga che l'operazione compiuta col *metal - detector* ha avuto esito negativo, il che acuisce l'illegittimità dell'attività di verifica posta in essere e del pregiudizio patito dal candidato ai fini della prova.

8. Dal punto di vista dell'incidenza dell'interruzione sullo svolgimento della prova si osserva ancora quanto segue.

Come previsto dagli artt. 2 del Bando e 2 del D.M. n. 85/2014, le prove consistevano nella risposta a 60 *quiz* in 100 minuti; quindi, la sospensione della prova del candidato per 10 minuti, significa averlo privato del 10% del tempo *ab origine* messo a sua disposizione, imponendo che lo stesso ricorrente rispondesse più velocemente ai *quiz*, elevandosi il relativo margine di errore.

Inoltre, al di là del dato oggettivo temporale, occorre - come ricordato poc'anzi - considerare l'incidenza dell'episodio sulla condizione psicologica del candidato, già sottoposto al fisiologico *stress* che caratterizza ogni prova di esame o concorso, nel suo caso alimentato dall'essere stato destinatario nella

precedente tornata concorsuale di un punteggio che di poco non gli è valso l'utile collocamento nella graduatoria di merito.

Pertanto, l'avvenuta sospensione della prova del candidato, determinata dalla sua sottoposizione a ispezione personale (rivelatasi del tutto superflua visto l'esito negativo), ha inevitabilmente inciso sulla sua condizione psicologica ed emotiva, alterando e rendendo inattendibile la prova concorsuale cui è stato sottoposto. Quanto detto lo si ricava anzitutto dal fatto che le verifiche ispettive (oppure perquisizioni) personali, in generale, sono attività di per sé degradanti della sfera intima di qualsivoglia individuo, ma anche da un dato di comune esperienza relativo ai concorsi, ove episodi che alterano l'ordinario svolgimento di una prova *"... che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) ... determina un generale disorientamento in una prova nella quale il fattore tempo è assolutamente determinante."* (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012).

9. In merito all'effetto della prospettata illegittimità, si ritiene che esso non debba essere l'annullamento dell'intera selezione, che comporterebbe un grave *vulnus* del principio di affidamento e di certezza degli atti della P.A., ma l'accoglimento del gravame limitatamente alla posizione del ricorrente, con la sua iscrizione in soprannumero al corso di laurea 2014/2015, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati (cfr., in tema, T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1105 del 27 giugno 2011).

* * *

Istanza di misure istruttorie ex art. 63, comma 3, del cod. proc. amm.

1. Si chiede che codesto ecc.mo T.A.R. ammetta la acquisizione in giudizio di una testimonianza, nei modi di cui al comma 3 dell'art. 63 del cod. proc. amm. e 257 - *bis* del cod. proc. civ., affinché sia si possa provare l'avvenuta interruzione della prova concorsuale del ricorrente, la sua

precedente tornata concorsuale di un punteggio che di poco non gli è valso l'utile collocamento nella graduatoria di merito.

Pertanto, l'avvenuta sospensione della prova del candidato, determinata dalla sua sottoposizione a ispezione personale (rivelatasi del tutto superflua visto l'esito negativo), ha inevitabilmente inciso sulla sua condizione psicologica ed emotiva, alterando e rendendo inattendibile la prova concorsuale cui è stato sottoposto. Quanto detto lo si ricava anzitutto dal fatto che le verifiche ispettive (oppure perquisizioni) personali, in generale, sono attività di per sé degradanti della sfera intima di qualsivoglia individuo, ma anche da un dato di comune esperienza relativo ai concorsi, ove episodi che alterano l'ordinario svolgimento di una prova *"... che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) ... determina un generale disorientamento in una prova nella quale il fattore tempo è assolutamente determinante."* (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012).

9. In merito all'effetto della prospettata illegittimità, si ritiene che esso non debba essere l'annullamento dell'intera selezione, che comporterebbe un grave *vulnus* del principio di affidamento e di certezza degli atti della P.A., ma l'accoglimento del gravame limitatamente alla posizione del ricorrente, con la sua iscrizione in soprannumero al corso di laurea 2014/2015, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati (cfr., in tema, T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1105 del 27 giugno 2011).

* * *

Istanza di misure istruttorie ex art. 63, comma 3, del cod. proc. amm.

1. Si chiede che codesto ecc.mo T.A.R. ammetta la acquisizione in giudizio di una testimonianza, nei modi di cui al comma 3 dell'art. 63 del cod. proc. amm. e 257 - *bis* del cod. proc. civ., affinché sia si possa provare l'avvenuta interruzione della prova concorsuale del ricorrente, la sua

sottoposizione ad ispezione personale e, eventualmente, anche il suo stato d'animo alla ripresa della prova; circostanze, tutte, non diversamente provabili.

In merito alla presente istanza di ammissione di prova testimoniale, a sommessimo avviso del ricorrente, sussistano le condizioni indicate dal richiamato art. 63 e dagli artt. 244 e s.s. del cod. proc. civ., da ritenersi applicabili giusto il rinvio esterno contenuto nell'art. 39 del cod. proc. amm. In particolare, tenuto conto delle linee di indirizzo delineate dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. coll. n. 2541 del 5 maggio 2011), si ritiene che la prova testimoniale richiesta: a) involga circostanze decisive ai fini del decidere; b) verte su circostanze esterne ed estrinseche ai provvedimenti impugnati; c) appare strettamente indispensabile non potendo gli stessi fatti essere provabili altrimenti; d) coinvolge un soggetto terzo al giudizio che ne assicura l'affidabilità e l'attendibilità.

1.1 Quanto alle condizioni di cui *sub* a), b) e c), la testimonianza si rende necessaria al fine di provare episodi - l'interruzione della prova concorsuale, la sottoposizione del ricorrente ad ispezione e lo stato d'animo del candidato alla ripresa - che sono di certo determinanti ai fini del decidere e possono essere provati (vista la particolare natura di essi e il contesto in cui si sono verificati) soltanto a mezzo della acquisizione di una prova testimoniale da parte di persone presenti sul luogo, e non con gli altri mezzi probatori che l'art. 63 del cod. proc. amm. mette a disposizione. Infatti, dell'ispezione non esiste neanche un verbale redatto dall'addetto alla vigilanza o di componenti della commissione che consenta in astratto il ricorso alla prova documentale.

Inoltre, con riguardo alla voce *sub* c), la finalità della presente istanza di prova testimoniale è solo quella dimostrare l'esistenza e descrivere "fatti obiettivi" (l'interruzione della prova, l'ispezione personale, il disagio del candidato alla ripresa della prova) e non la causalità degli stessi rispetto al danno

(*id est*: l'esito negativo del concorso), essendo questa valutazione riservata all'apprezzamento dell'ecc.mo Giudice adito (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. II, n. 13693 del 31 luglio 2012). Ed ancora si precisa che la presente istanza di prova testimoniale non ha altresì la finalità di acquisire conoscenza su fatti contenuti o contraddetti in verbali della prova concorsuale o nei provvedimenti oggetto del presente ricorso (cfr. sul punto T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *bis*, ord. coll. n. 900 del 24 gennaio 2014).

Quanto alla condizione di cui *sub d)*, quindi ai fini della ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 246 del cod. proc. civ. e della stessa affidabilità della testimonianza, si evidenzia come essa verrebbe ad essere fornita da un soggetto che, sebbene abbia partecipato al concorso, non può ritenersi persona "avente interesse alla causa che potrebbe legittimare la sua partecipazione in giudizio". Ciò in quanto, il teste, al pari del ricorrente, non ha superato la prova concorsuale e questo esclude che Egli ossa essere qualificato come "controinteressato" ed esclude altresì, in virtù dell'autonomia del giudizio di insufficienza a Lui assegnato rispetto a quello del ricorrente impugnato in questa sede, che si possa parlare di un "cointeressato".

Inoltre, sempre ai fini dell'ammissibilità della testimonianza, occorre evidenziare che la pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente è l'annullamento del giudizio di insufficienza ottenuto, con la conseguente sua ammissione in riserva al corso di laurea di Medicina o la riedizione della prova sostenuta, giammai l'annullamento dell'intero concorso. La circostanza, a maggior ragione, esclude che il testimone possa avere un interesse nel presente giudizio *ex art.* 246 del cod. proc. civ., dal momento che un (auspicato) accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun effetto positivo nella sua sfera giuridica, per via definitività del giudizio di non idoneità conseguito.

1.2 Tanto premesso si chiede che sia ammesso a prova testimoniale, ai sensi degli artt. 63, comma 3, del cod. proc. amm., e degli artt. 244 e s.s. del cod. proc. civ., il Sig. Gabriele CRISTIANO (C.F. CRS GRL 94S29 H224M), nato il 29 novembre 1994, a Reggio Calabria (RC), residente in via Pio XI, diramazione Gullì n 39, in qualità di candidato partecipante al medesimo concorso e presente nella aula ove anche il ricorrente ha sostenuto la prova, sui seguenti capitoli:

1. vero è che in data 8 aprile 2014 Lei, Sig. Gabriele Cristiano, sosteneva la prova di accesso alla Facoltà di “*Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria*” presso l’Università di Messina;
2. vero è che sempre l’8 aprile 2014 il Sig. Massimiliano Canale sosteneva la prova concorsuale di accesso alla Facoltà di cui *sub* 1;
3. vero è che il Sig. Canale era posizionato con il banco vicino alla Sua posizione;
4. vero è che durante lo svolgimento della prova un addetto alla sicurezza si avvicinava al Sig. Canale e lo sottoposto a rilevamento a mezzo di *metal - detector*;
5. vero è che dopo la reiterata emissione di effetto sonori del *metal - detector*, il Sig. Canale veniva intimato dal medesimo addetto alla sicurezza ad alzarsi per essere condotto nei bagni ai fini di una ispezione personale;
6. vero è che l’allontanamento dall’aula del candidato si protraeva per un lasso di tempo all’incirca pari a 10 minuti;
7. vero è che trascorsi i 10 minuti, il Sig. Canale veniva riaccompagnato presso la postazione originaria riprendendo lo svolgimento della prova;
8. vero è che una volta conclusa l’operazione di verifica e ripresa la prova, il Sig. Canale versava in una visibile situazione di disagio emotivo e di nervosismo riconducibile all’intervenuta interruzione della prova.

* * *

Istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 del cod. proc. amm.

1. Si chiede che codesto ecc.mo T.A.R. adito disponga le più opportune misure cautelari, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. amm., nelle more della definizione del presente giudizio nel merito, ammettendo, ove occorra, che il ricorrente si iscriva "con riserva" al corso di laurea di "*Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria*" per l'a.a. 2014/2015 e sia ammesso a seguire i relativi corsi con inizio programmato a settembre p.v. (così come disposto in altri casi ove ad essere controverse erano prove di ammissione a facoltà universitarie; vds. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *bis*, ord. n. 1595 dell'8 aprile 2014 e T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, ord. n. 927 del 15 dicembre 2011); oppure, in alternativa, disponga che il ricorrente sia sottoposto ad una nuova prova valutativa per l'accesso mediante formalità che ne garantisca l'anonimato.

A tale fine, ai fini della sussistenza dei presupposti per la richiesta misura cautelare, si evidenzia che il *fumus boni iuris* si ricava dai motivi di diritto proposti, cui si rinvia anche in adesione ai fondamentali canoni di sinteticità, di cui all'art. 3, comma 2, del cod. proc. amm.

Per quanto concerne il *periculum in mora* esso è in *re ipsa*, giacché il ricorrente, ove non fosse adottata alcuna misura cautelare, vedrebbe vanificata la partecipazione al concorso - peraltro, per il secondo anno consecutivo -, per il cui superamento ha investito importanti risorse (economiche, temporali e fisiche per lo studio), con ogni conseguenza negativa per le proprie aspettative di formazione e di crescita umana. Si segnala inoltre che nel prossimo mese di settembre prenderanno avvio i corsi relativi all'a.a. 2014/2015, e la tardiva ammissione agli stessi del ricorrente potrebbe creare un *gap* formativo non colmabile facilmente qualora l'ammissione avvenisse in esito alla decisione di merito del presente giudizio.

Inoltre, dal punto di vista della ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, si osserva che il pregiudizio che patirebbero le PP.AA. resistenti in caso di ammissione con riserva del ricorrente ai corsi è di sicuro inferiore rispetto a quello che patirebbe il ricorrente in caso di diniego di tutela cautelare, il quale dovrebbe attendere il novo anno per espletare nuovamente la prova.

P.Q.M.

Si chiede che l'ecc.mo T.A.R. accolga il presente ricorso e, previa concessione delle misure cautelari ed istruttorie richieste, annulli gli atti impugnati specificati in epigrafe; con ogni conseguente statuizione in ordine alla refusione delle spese e degli onorari di giudizio. Il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad euro 650,00, vertendo in materia ordinaria.

Con osservanza.

Roma, 21 giugno 2014

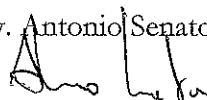
Avv. Antonio Senatore


Relazione di notifica

Ad istanza del difensore, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'appello di Roma, ho notificato il suesposto ricorso di n. 11 pagine, in copia conforme all'originale a:


1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – C.a.p. 00186

Si notificchi come da relata

Avv. Antonio Senatore


2) Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore *p.t.*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in
Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – C.a.p. 00186

Si notifici come da relata

Avv. Antonio Senatore


3) Sig. Claudio Nicolò residente in Reggio Calabria, alla via Nazionale n. 40 –
Archi - C.a.p. 89121

Si notifici come da relata

Avv. Antonio Senatore


ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

6

Zona

104

CASSA 4 /2014 Cron. 9.981 Dest. 1/3

Data Ric. 23/06/2014

Trasf.

3,09

Sp.postale

0,00

Richiedente: AVV.TI SENATORE-SCOCA

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a MIUR, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV.RA GEN. STATO, CON SEDE

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

a mani di Antonella QUERINI
Impiegata incaricata

apace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

23 GIU 2014

Firma Portiere/vicino di casa _____

Completato avviso ex art. 139 660 c.p.c.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Vergari Marcello

Spedita Raccomandata N. _____

Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia.


L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____

Roma, _____



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

6

Zona

104

CASSA **4** /2014 Cron. **9.981** Dest. **2/3**

Data Ric. **23/06/2014**

Trasf. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiedente: **AVV.TI SENATORE-SCOCA**

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, IN PERSONA DEL RETTORE P.T., RAPP.TO E DIFESO DALL'AVV.RA GEN. STATO, CON SEDE**

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per _____

a mani di **Antonella QUERINI**
impiegata incaricata

Roma **23 GIU 2014**

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.


Roma, _____ L'ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

ASSA **4** /2014 Cron. **9.981** Dest. **3/3**

Data Ric. **23/06/2014** Trasf. **0,00** Sp.postale **8,95**

chiedente: **AVV. TI SENATORE-SCOCA**

elazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**



chiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **AUDIO NICOLÒ, RES. TE**


A NAZIONALE N. 40 - ARCHI - 89121 REGGIO DI CALABRIA (RC)

diante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

ma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

Raccomandata _____



Privati | Professionisti e pmì | Imprese e pa

Gruppo | Accessibile | English



Accedi | Registrati | Cerca

Servizi utili

Cerca ufficio postale
Cerca Posteimpresa
Cerca CAP
Cerca ATM
Cerca spedizioni
Cerca tariffe e prezzi
Cerca sul sito

Cerca Spedizioni

Gentile Cliente, Le riportiamo di seguito i dati relativi alla accettazione e consegna della spedizione da lei effettuata.

Atto Giudiziario 765980792380

accettato dal centro postale il **24-GIU-2014** in lavorazione ai Centri Postali dal **24-GIU-2014** consegnato al destinatario il **01-LUG-2014**
RINVIATO

Dettaglio

Consegnato dal portalettere del centro postale di RC REGGIO C NORD CPD in data 01-LUG-2014 RINVIATO
Accettato dal centro postale di RM PRATI SPORTELL in data 24-GIU-2014

INDIETRO | NUOVA RICERCA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO – ROMA

(Sez. III Bis – R.g. n. 8809/2014)

Motivi aggiunti ex art. 43 del cod. proc. Amm.

per il Sig. Massimiliano CANALE, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Antonio Senatore, come da procura al margine del ricorso introduttivo;

contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,
e nei confronti del Sig. Claudio Nicolò;

per l'annullamento ex art. 29 del cod. proc. amm.,

previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 del cod. proc. amm.

e previa adozione di misure istruttorie ex art. 63 del cod. proc. amm.

- dei risultati della prova di accesso alla Facoltà di "Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria" espletata dal ricorrente l'8 aprile 2014, pubblicati, a norma dell'art. 9 del bando, sul sito *internet* del M.I.U.R. il 22 aprile 2014;

- della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata, a norma dell'art. 9 del bando, il 12 maggio 2014 sul sito *internet* del M.I.U.R., nella parte in cui non ricomprende il ricorrente per via del mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'art. 10 del D.M. n. 85/2014;

- ove occorra, del bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria", approvato con decreto rettorale dell'Università di Messina n. 292 del 7 febbraio 2014;

- ove occorra, dell'art. 12 del Decreto del M.I.U.R. n. 85 del 5 febbraio 2014 (con oggetto: "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014;

nonché, in virtù dei presenti motivi aggiunti, previa adozione di idonee

misure cautelari ex art. 55 del cod. proc. amm.,

per l'annullamento

- delle *“Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85”*, relativamente ai punti rubricati *“Personale di vigilanza”* e *“Controllo e corretto svolgimento della prova”*, conosciute in esito al loro deposito agli atti del giudizio il 29 luglio 2014;
- della relazione dell'Università degli Studi di Messina prot. n. 5090 del 29 luglio 2014, conosciuta dopo il suo deposito agli atti del giudizio il 29 luglio 2014;
- ove occorra del verbale, redatto in data 8 aprile 2014, dalla Sottocommissione presso l'Università degli Studi di Messina e ubicata nella stanza n. 428, conosciuto dopo il suo deposito agli atti del giudizio avvenuto il 29 luglio 2014.

Fatto

1. In punto di fatto giova brevemente ricordare che il ricorrente ha adito codesto ecc.mo T.A.R., istaurando il giudizio di cui in epigrafe, contestando la legittimità della valutazione di non idoneità ottenuta nell'ambito del concorso per l'accesso alla facoltà universitaria di *“Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria”*, indetta e regolata con Decreto del M.I.U.R. n. 85 del 5 febbraio 2014 (avente oggetto: *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015”*).

2. Con l'atto introduttivo del giudizio, in particolare, sono state mosse diverse censure tese a dimostrare l'illegittimità dell'interruzione della prova che il ricorrente ha sostenuto in data 8 aprile 2014 (per essere sottoposto, dapprima, ad un controllo con *metal - detector* e, dopo, ad un controllo ispettivo personale), ed ancora l'illegittimità della tipologia di controllo cui è stato sottoposto e delle modalità tramite le quali lo stesso controllo è avvenuto; controllo che si ritiene abbia avuto una particolare incidenza sul negativo risultato finale della prova.

3. All'udienza camerale del 4 agosto 2014, fissata per l'esame della domanda cautelare e di quelle istruttoria, presentate rispettivamente ai sensi degli artt. 55 e 63 del cod. proc. amm., è stata formulata una istanza di rinvio della medesima udienza sulla base della necessità di formulare un ricorso per motivi aggiunti, ex art. 43 del cod. proc. amm., avverso le *"Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85"*, conosciute in esito al loro deposito agli atti del giudizio il 29 luglio 2014 a cura della Difesa erariale, unitamente a una relazione redatta dalla Università resistente ed un verbale, redatto in data 8 aprile 2014, dalla Sottocommissione presso la stessa Università e ubicata nella stanza n. 428, ove il ricorrente ha sostenuto la propria prova concorsuale.

4. Il 9 settembre 2014 l'Università anzidetta, dopo reiterati solleciti, evadeva l'istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e s.s. della Legge n. 241/1990, presentata del ricorrente con riguardo ad alcuni documenti inerenti alla propria prova concorsuale e non presenti sull'apposita piattaforma *internet* del M.I.U.R. consultabile dai candidati. In particolare, ad essere acquisita era la scheda anagrafica, di cui all'art. 7 dell'allegato I al Decreto del M.I.U.R. n. 85/2014, compilata dal candidato ricorrente in sede di concorso ed inserita nella busta consegnata alla Commissione insieme ai *test* dal medesimo redatti.

L'esame della predetta scheda anagrafica, congiuntamente agli altri documenti in possesso del ricorrente, consente di proporre un motivo aggiunto ulteriore rispetto a quelli già ipotizzati immediatamente dopo l'udienza camerale del 4 agosto 2014, afferente alla violazione della regola dell'anonimato.

Diritto

1. Violazione dei principi di cui all'art. 97 della Cost., degli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 686/1967, dell'art. 12 del Decreto M.I.U.R. n. 85/2014.

1. Le “Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85”, prevedono al punto rubricato “Personale di Vigilanza”, che “la prova del candidato trovato in possesso di cellulare, palmare o altra strumentazione simile viene annullata”, mentre al punto successivo rubricato “Controllo e corretto svolgimento della prova” le stesse Linee prevedono in carico alle Sottocommissioni presenti nelle singole aule ove si svolgono le prove e in carico al Personale di vigilanza di garantire “L’assoluto rigore nella conduzione dell’Aula”.

In tali previsioni delle Linee guida, l’Università odierna resistente, con la relazione prot. n. 5090 del 29 luglio 2014, ritiene possa trovare fondamento quanto verificatosi durante la prova di concorso in danno al ricorrente, cioè possa trovare fondamento la sua sottoposizione, durante lo svolgimento della stessa prova, a rilevamento per mezzo di *metal - detector* (al fine di ritrovare eventuali dispositivi elettronici) e successivamente ad ispezione personale, senza peraltro una sospensione del tempo a disposizione (100 minuti) per la risposta ai *quiz* a sottoposti al medesimo candidato (60 complessivi).

Al riguardo si osserva quanto segue.

1.1 In primo luogo, occorre osservare come i richiamati punti delle Linee guida ministeriali non possono essere elevati a legittimi parametri di riferimento ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza sui candidati nel corso dello svolgimento delle prove; ciò in quanto non era competente il M.I.U.R. a regolare tale specifico aspetto del concorso, bensì le singole Università ove si svolgevano le prove. A questo proposito si consideri quanto previsto dal Decreto del M.I.U.R. n. 85/2014, il quale, all’art. 12, prevede le modalità per garantire la trasparenza e la genuinità delle prove, ed al comma 2 dispone che “I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, degli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove,

nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei?

Pertanto, nel caso della selezione di cui è causa, diversamente da come avvenuto, avrebbe dovuto essere l'Università di Messina, in sede di adozione del bando indicente la procedura a livello locale (decreto rettorale n. 292 del 7 febbraio 2014), a dover stabilire le modalità di svolgimento della vigilanza dei candidati, e non certo il M.I.U.R. con le impugnate Linee guida; di conseguenza, queste ultime, non possono che ritenersi illegittime, incapaci di essere un valido fondamento normativo per le attività di controllo effettuate nei confronti del ricorrente, essendo affette dai vizi della violazione di legge (art. 12, comma 2, del Decreto M.I.U.R. n. 85/2014) e dell'incompetenza relativa (art. 21 *octies*, comma 1, della Legge n. 241/1990).

1.2 In ogni caso, i richiamati punti delle Linee guida ministeriali, letti nella loro interezza e non in modo “atomistico” come fa il Ministero nella relazione impugnata, non legittimano forme di controllo e vigilanza come quelle verificatesi in danno al ricorrente.

Il punto rubricato “*Personale di Vigilanza*”, è vero che prevede in linea generale (giustamente) un controllo affinché telefoni cellulari o accessori simili non vengano introdotti nelle aule di concorso, ma è pur vero lo stesso punto pone l'attività di controllo in esame in un momento anteriore allo svolgimento dei quiz, laddove elenca tutta una serie di attività prodromiche e preliminari allo svolgimento delle prove (“... *la chiamata, l'identificazione dei candidati, il controllo e la custodia degli effetti personali che non possono essere introdotti in aula (cellulari, palmari o altra strumentazione simile)*). *La prova del candidato trovato in possesso di cellulare, palmare o altra strumentazione simile viene annullata.*”.)

Dunque, il punto delle Linee guida ministeriali “*Personale di vigilanza*”, al contrario da come sostiene l’Università nella relazione prot. n. 5090/2014, non consente che i candidati possano essere sottoposti durante lo svolgimento dei *quiz* a controllo degli effetti personali non introducibili nelle aule (con conseguente riduzione del tempo a disposizione e disparità di trattamento tra loro), ma ammette questo controllo prima ancora che i *quiz* abbiano inizio, in modo ragionevole e conforme ai fondamentali canoni dell’*agere* amministrativo.

L’interpretazione appena fornita da questa Difesa del punto in esame è confermata anche da un dato sistematico caratterizzante le stesse Linee guida.

Il punto “*Personale di vigilanza*” si colloca in una parte delle Linee guida diretta a disciplinare tutte le attività preliminari allo svolgimento dei *quiz*. Infatti, il punto in esame, si colloca dopo il punto regolante la “*Presa in consegna dei materiali*” e prima dei punti della “*Identificazione dei candidati*” e “*Assegnazione dei posti a sedere*”, a loro volta che precedono altri punti delle medesime Linee guida che regolano la fase di svolgimento dei *quiz*, come il punto dedicato al “*Controllo e corretto svolgimento della prova*”: quest’ultimo non prevede minimamente che i candidati possano essere sottoposti a controllo, con *metal detector* o con ispezioni personali nei bagni, e che la loro prova a tempo possa essere interrotta.

Le stesse Linee guida, peraltro, non ammettono neanche che i controlli possano avvenire nelle modalità impiegate con il ricorrente, ovvero, come più volte detto, con l’utilizzo di un *metal detector* e mediante ispezione personale.

In definitiva, traendo le conclusioni sulle Linee guida ministeriali, la loro completa e corretta lettura rivela come esse non legittimino attività di controllo e di vigilanza come quelle verificatisi durante la prova che del ricorrente, facendo sì - oltre tutto quello che si è evidenziato nel ricorso introduttivo - che il tempo a sua disposizione (che avrebbe dovuto essere non inferiore ai 100

minuti, ai sensi degli artt. 2 del bando e 2 del D.M. n. 85/2014) si riducesse sensibilmente.

1.3 Nella denegata eventualità in cui le richiamate Linee guida dovessero essere interpretate nel senso di legittimare controlli durante lo svolgimento delle prove a *quiz* e secondo le modalità impiegate nei confronti del ricorrente, le stesse Linee guida devono ritenersi illegittime, ed in quanto tali meritevoli di annullamento da parte di codesto ecc.mo T.A.R., in virtù di quanto prospettato in seno al ricorso introduttivo, cui si rinvia in adesione al canone di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, del cod. proc. amm.

Ci si limita in questa sede semplicemente a ricordare che il potere di vigilanza (o sorveglianza), previsto in linea generale per la selezione di che trattasi dall'art. 6 del D.P.R. n. 686/1957, pur se attinente all'interesse generale alla regolarità e alla genuinità della prova concorsuale, trova un limite naturale nel diritto del singolo partecipante, il che impone un necessario bilanciamento tra il predetto interesse generale e l'interesse privato a che il candidato possa svolgere la sua prova al netto di ogni distrazione (o pressione) esterna, nonché a parità di condizioni con altri concorrenti.

Di conseguenza, l'impiego del *metal - detector* (come l'esecuzione di una ispezione personale nei bagni dell'Istituto) durante lo svolgimento delle prove a *quiz*, e non (come sarebbe stato logico avvenisse) al momento dell'ingresso dei candidati nell'aula, determina una chiara ed illegittima disparità di trattamento tra essi, dal momento che alcuni candidati (come nel caso di specie il ricorrente) verrebbero sottoposti a controlli - per di più a scelta arbitraria degli addetti alla sicurezza - vedendo così diminuito il tempo a propria disposizione ed esposti ad un maggiore *stress* emotivo (tipico di tutte le attività in qualche modo limitative della libertà personale), mentre altri candidati rimarrebbero protetti da tali eventualità, con la possibilità di ottenere una *performances* di sicuro miglior livello.

Si consideri poi, come più volte ricordato, che l'operazione compiuta col *metal - detector* ha avuto esito negativo, il che acuisce l'illegittimità dell'attività di verifica posta in essere e del pregiudizio patito dal candidato nella prova.

Proprio con riguardo all'aspetto del pregiudizio patito dal ricorrente non appaia superfluo ricordare che ai sensi artt. 2 del Bando e 2 del D.M. n. 85/2014, le prove consistevano nella risposta a 60 *quiz* in 100 minuti, quindi, la sospensione della prova del candidato per 10 minuti, significa averlo privato del 10% del tempo *ab origine* messo a sua disposizione, imponendo che lo stesso ricorrente rispondesse più velocemente ai *quiz*, elevandosi il relativo margine di errore. In aggiunta al dato oggettivo temporale, occorre considerare l'incidenza dell'episodio sulla condizione psicologica del candidato, già sottoposto al fisiologico *stress* che caratterizza ogni prova di esame o concorso, nel suo caso alimentato dall'essere stato destinatario nella precedente tornata concorsuale di un punteggio che di poco non gli è valso l'utile collocamento in graduatoria.

Pertanto, si insiste nell'osservare che l'avvenuta sospensione della prova del candidato, determinata dalla sua sottoposizione a ispezione personale (rivelatasi del tutto superflua visto l'esito negativo), ha inevitabilmente inciso sulla sua condizione psicologica ed emotiva, alterando e rendendo inattendibile la prova concorsuale svolta.

1.4 Per quanto riguarda la prova degli episodi prospettati dal ricorrente, ferma restando l'istanza di prova testimoniale formulata con ricorso, si osserva che un principio di prova sull'esistenza degli stessi e sulla loro verosomiglianza è fornito proprio da controparte (evidentemente interessata ad un chiarimento della vicenda ed animata da spirito di collaborazione), mediante la produzione del verbale relativo alla stanza 428, ove il ricorrente ha sostenuto la propria prova concorsuale il 8 aprile 2014. In tale verbale viene descritto genericamente e parzialmente l'episodio della interruzione della prova di due candidati, senza

che purtroppo sia fatto il loro nome, è indicata la sottoposizione dei medesimi a controllo secondo dispositivo elettronico nonchè l'esito negativo di esso.

2. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Cost., dell'art. 7 dell'allegato I del D.M. n. 85/2014.

2. L'accesso agli atti esperito dal ricorrente in data 9 settembre 2014, ed in particolare l'esame della scheda anagrafica del candidato (non presente sulla piattaforma *on - line* del M.I.U.R.), congiuntamente ai rimanenti documenti relativi alla prova da Lui sostenuta (questa già in suo possesso), dimostra come anche la tornata concorsuale di quest'anno sia inficiata da vizi che attengono le fondamentali garanzie dell'anonimato e della trasparenza delle prove.

2.1 Preliminarmente occorre ricordare che l'art. 7 dell'allegato I al Decreto M.I.U.R. n. 85/2014 prevede che la scheda anagrafica da compilare a cura dei candidati, ed il modulo delle risposte ed il relativo questionario, sono contraddistinti da un unico codice a barre, volto a garantire la correzione dei *quiz* in piena garanzia di anonimato.

Il successivo art. 9 precisa che ciascun candidato, una volta completata la prova, nella busta vuota da consegnare deve inserire il solo modulo delle risposte da inviare al Cineca ai fini del calcolo dei punteggi; l'art. 10 precisa altresì che *“Il presidente della Commissione dell'aula o il responsabile dell'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formazione della graduatoria di merito ... il seguente materiale: 1) il secondo modulo di risposte non utilizzato ed annullato dal candidato; ... 3) la scheda anagrafica”*.

Le norme regolanti la procedura prevedono che il candidato possa (e debba) essere identificato solo per il tramite del codice a barre; ciò all'evidente fine di garantire la fondamentale esigenza dell'anonimato di chi svolge le prove.

1.3 Tuttavia, nel caso concreto, la prova si è caratterizzata per modalità diversificate rispetto a quelle individuate dalle norme, dal momento che accanto al codice a barre è stato arbitrariamente aggiunto un codice alfanumerico, il che, si ritiene, consentisse la semplice (ed inammissibile) individuazione dei candidati da parte di soggetti esterni ancora prima che si procedesse a correzione dei *quiz*.

Più in particolare, prima della prova dell'8 aprile 2014, ai candidati è stato consegnato un plico contenente: una scheda anagrafica munita di codice a barre nonché di un codice (non previsto dalle norme) alfanumerico; un foglio contenente i *quiz* della prova concorsuale; due moduli risposte muniti anche essi di codice a barre e di un codice alfanumerico; un foglio contenente il codice indicativo della prova, l'indirizzo del sito *web* del M.I.U.R., le chiavi personali di accesso alla piattaforma *on - line*. Compilate le prove, la busta con il modulo delle risposte, munito di codice a barre ed alfanumerico, è stato inviato al Cineca per il calcolo dei punteggi, mentre l'altra busta con gli stessi codici identificativi del candidato ed i suoi dati anagrafici è rimasta presso l'Ateneo ove è stata eseguita la prova.

L'ultima busta sopra richiamata, ed in particolare la scheda anagrafica contenente i codici anzidetti è stata acquisita dal ricorrente in data 9 settembre 2014 in esito ad accesso agli atti. Tale accesso ha dato contezza al ricorrente di come i codice alfanumerici richiamati coincidessero tra loro, e come gli stessi codici, a loro volta, coincidessero con le credenziali di accesso alla piattaforma on - line dei singoli candidati al concorso.

Il codice alfanumerico, a differenza di quello a barre che necessita di un apposito lettore ottico, consente l'immediata individuazione del soggetto cui lo stesso codice si riferisce, oltre al fatto che lo stesso codice alfanumerico sulla scheda anagrafica è facilmente leggibile dalla trasparenza della busta ove la

stessa scheda è stata inserita dai candidati, come è anche facilmente leggibile il codice alfanumerico dalla trasparenza della busta inviata al Cineca.

Dalle circostanze sopra indicate emerge nitidamente la violazione dei fondamentali principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, nella specie della violazione del fondamentale canone dell'anonimato delle prove di concorso. Infatti, l'aggiunta del codice alfanumerico, stampato in bella mostra su tutti i documenti in possesso del candidato, consente in astratto a due soggetti parti della procedura (concorrente e/o università) eventualmente di comunicare al terzo soggetto (Cineca), già prima della correzione, l'autore della singola batteria di *quiz*, con la conseguente e inevitabile violazione del principio di anonimato sopra richiamato.

Nell'ottica della violazione anzidetta si considerino le statuizioni emesse con riguardo alla precedente tornata concorsuale per l'anno accademico 2012 / 2013, ove erano state utilizzate modalità di gestione e conservazione delle prove molto simili a quelle oggi contestate. In quei casi è stato osservato come “... ciascuna prova reca impresso, non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché si può affermare che delle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che l'aveva elaborate ... Pertanto la violazione del principio dell'anonimato delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse.” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013).

In punto di incidenza della violazione anzidetta sulla specifica posizione del ricorrente non appaia superfluo rammentare come per la giurisprudenza in tema “... la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (in termini Consiglio di Stato n. 3747/2013) e cioè un vizio derivante dalla violazione della presupposta norma di azione irrimediabilmente sanzionata dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare

l'effettiva violazione dell'imparzialità in sede di correzione" (cfr, *ex multis*, Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 27 del 20 novembre 2013).

In definitiva, anche in ragione di quanto prospettato con il presente motivo aggiunto che si chiede l'annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui non ricomprendono tra i soggetti da immatricolare nel presente anno accademico il ricorrente, cioè limitatamente alla sua posizione sostanziale, con la sua conseguente iscrizione in c.d. soprannumero al corso di laurea 2014 / 2015 e senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati.

* * *

Istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 del cod. proc. amm.

1. Si chiede che anche nei confronti degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti siano adottate le misure cautelari richieste con il ricorso introduttivo del giudizio, al quale si fa integrale rinvio anche in adesione ai fondamentali canoni di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, del cod. proc. amm.

P.Q.M.

Si chiede che l'ecc.mo T.A.R. accolga il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti, previa concessione delle misure cautelari ed istruttorie richieste, annullando per l'effetto gli atti impugnati e meglio specificati in epigrafe; con ogni conseguente statuizione in ordine alla refusione delle spese e degli onorari di giudizio. Il presente ricorso per motivi aggiunti sconta un contributo unificato pari ad euro 650,00, vertendo in materia ordinaria.

Con osservanza.

Roma, 10 settembre 2014

Avv. Antonio Senatore



Relazione di notifica

Ad istanza del difensore, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'appello di Roma, ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti di n. 12 pagine, in copia conforme all'originale a:

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – C.a.p. 00186

Si notificchi come da relata

Avv. Antonio Senatore

2) **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – C.a.p. 00186

Si notificchi come da relata

Avv. Antonio Senatore

3) **Sig. Claudio Nicolò** residente in (Reggio Calabria) alla via Nazionale n. 40 – Archi - C.a.p. 89121 89051

Si notificchi come da relata

Avv. Antonio Senatore

- CORTE DI APPELLO DI ROMA

13 Dest. 3/3

Data Ric. 11/09/2014

Trasf.

0,00

Sp.postale

8,55




Il Giudiziaro addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a

9051 REGGIO DI CALABRIA (RC)

Il plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma, il 11/09/2014.

L'Ufficiale Giudiziaro



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore 6

Zona 104

BASSA 8 /2014 Cron. 18.313 Dest. 2/3

Data Ric. 11/09/2014

Trasf. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiedente: AVV. SENATORE

Relazione di Notificazione



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, IN PERSONA DEL RETTORE P.T. RAPP.TO E DIFESO EX LEGE DALL'AVV.RA GEN. STATO SEDE DI

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

a mani di Antonella QUERINI,
impiegata incaricata

Roma 11 SET 2014

apace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Vergari Marcello

l'irma Portiere/vicino di casa _____

compilato avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

spedita Raccomandata N. _____

Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'ufficiale Giudiziario _____


ervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

titrata copia. _____ L'impiegato comunale _____

seguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

spedita Raccomandata A.R. N. _____

Roma, _____



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore **6**

Zona **104**

CASSA **8** /2014 Cron. **18.313** Dest. **1/3**

Data Ric. **11/09/2014**

Trasf. **2,06** Sp.postale **0,00**

Richiedente: **AVV. SENATORE**

Relazione di Notificazione



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, RAPP.TO E DIFESO EX LEGE** DALL'AVV.RA GEN STATO CON SEDE IN

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

a mani di **Antoneilla QUERINI**
impiegata incaricata

apace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata ai sensi di legge.

Roma, _____

Firma Portiere/Vicino di casa _____

Roma **11 SET 2014**

UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Vergari Marcello

Compiato avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____


Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____

Roma, _____



ORIGINALE

Cassa: **8** /2014

Cron.: **18.313**

N.dest.: 3

Data Ric. **11/09/2014**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO



SPECIFICA

Diritti	7,75
Trasferte	2,06
10% trasferte	0,21
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	8,55
Bolli	0,00
Tot. specifica	18,57

Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV. SENATORE**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **11/09/2014**

L'ufficiale Giudiziario _____



